

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Ph.D

info@luiginobottini.it - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

Circolare informativa 8/2023.

Chiavari, 14 aprile 2023.

Ai gentili Clienti

Settore Edile

Congruià della manodopera di cantiere

Sulla base dell'Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali in data 7 dicembre 2022, dal 1° marzo 2023 la verifica di congruità è effettuata automaticamente dal sistema Edilconnect per tutti i cantieri soggetti alla verifica stessa.

Allo scopo è stata istituita la procedura di “Alert” per ricordare alle Imprese gli adempimenti da effettuare per ottenere la regolarità, in particolare a ridosso della data di chiusura del cantiere.

Gli avvisi di “Alert” vengono inviati dal sistema Edilconnect all'indirizzo Pec dell'Impresa. E' pertanto importante la verifica della correttezza della casella Pec sul sistema Edilconnect.

Per quanto già noto, ricordiamo che l'esito “negativo” della verifica di congruità incide sull'esito della successiva richiesta di DURC.

La verifica di congruità riguarda – come già noto – l'opera nel suo complesso e non il singolo appalto. Per cui tutti i “partecipanti che svolgono lavori EDILI” dovranno provvedere a iscriversi sul sistema Edilconnect ancorché non tenuti all'iscrizione alla Cassa Edile.

Nello specifico:

- la manodopera prestata dal lavoratore autonomo o dal titolare-socio di Impresa artigiana senza dipendenti dovrà essere attribuita al cantiere di afferenza attraverso l'inserimento - in termini di ore lavoro dei medesimi - su Edilconnect (campo "COMPILA PRESENZE"), ovviamente previa registrazione sulla piattaforma (nello specifico, in qualità di "ospite").

In subordine è altresì prevista la possibilità di caricare sul portale, esclusivamente da parte dell'impresa affidataria, idonea fattura del lavoratore autonomo o del titolare-socio di Impresa artigiana senza dipendenti, documento che dovrà però inderogabilmente indicare in modo espresso l'importo relativo alla manodopera e il cantiere di riferimento.

Con l'occasione si ribadisce che la registrazione al sistema Edilconnect non presuppone la preventiva iscrizione alla competente Cassa Edile e non comporta di per sé stessa alcun obbligo nei confronti dell'Ente medesimo.

Nel caso di manodopera prestata dal titolare-socio di Impresa iscritta alla Cassa Edile, questa è in via convenzionale valorizzata esclusivamente mediante compilazione della periodica denuncia MUT (campo "soci /collaboratori") mentre la manodopera dei lavoratori autonomi e dei titolari-soci di Imprese artigiane non iscritte alla Cassa Edile verrà convenzionalmente valorizzata mediante comunicazione diretta degli interessati al sistema Edilconnect.

Per i lavoratori autonomi il costo figurativo è pari alla retribuzione oraria dell'operaio di III livello (operaio specializzato) del CCNL Artig. Edile, pari ad € 11,88 e per un massimo mensile di 173 ore mentre per i titolari-soci di Imprese artigiane è pari alla retribuzione oraria dell'operaio di V livello del CCNL Artig. Edile, pari ad € 13,27 e per un massimo mensile di 173 ore.

E' doveroso ricordare che sono soggetti a congruità, se iniziati dal 1° novembre 2021, tutti i cantieri pubblici e i cantieri privati qualora l'importo dell'opera privata risulti pari o superiore, nel suo complesso, ad € 70.000 (IVA esclusa).

In termini pratici, un'impresa subappaltatrice, anche se ha ad es. sottoscritto un contratto privato di sub-appalto di importo inferiore ad Euro 70.000, dovrà comunque ricorrere alla collaborazione dell'impresa affidataria dell'opera e

ordinariamente far riferimento, in sede di denuncia MUT, allo specifico cantiere inserito su Edilconnect a cura della stessa affidataria, corredato quindi dell'effettivo valore complessivo e contraddistinto in modo univoco dal relativo codice identificativo (C.U.C.).

Qualora l'Impresa affidataria, sulla quale peraltro ricadono tutte le responsabilità collegate alla verifica della congruità, non si fosse comunque fatta carico di censire il cantiere, è possibile inserire il cantiere stesso da parte dell'impresa subappaltatrice, selezionando l'opzione "Sono un subappaltatore ma il cantiere non è presente in CNCE_Edilconnect", con indicazione dei dati dell'impresa affidataria nella sezione "Committente" ottenendo così il relativo C.U.C.

E' assolutamente da evitare, da parte dell'impresa subappaltatrice nella fattispecie sopraesposta, l'uso del "CANTIERE GENERICO" i cui dati non confluiscono nella valutazione della congruità.

Il cantiere "generico" deve essere usato tassativamente solo ove ne ricorrano i presupposti (lavoro principale privato inferiore a € 70.000).

Essendo la situazione in continua evoluzione, sia per le esigenze di costante adeguamento del sistema gestionale informatico Edilconnect da parte della società incaricata, che per lo slittamento ed adeguamento dei termini per la piena entrata in vigore delle molteplici procedure di gestione della complessa tematica della congruità della manodopera, è opportuno effettuare alcune considerazioni.

A tale proposito si segnala, in primo luogo, la elaborazione, ad opera della CNCE (Commissione Nazionale delle Casse Edili), del documento unitario di collazione di tutte le FAQ fino ad ora emesse dalla stessa, organo deputato a sovrintendere alla gestione del meccanismo della congruità.

Si rileva al riguardo, che pur non essendo ovviamente le FAQ una fonte normativa, nondimeno le stesse rivestono, in argomento, indubbio rilievo e costituiscono una utile guida, stante la lacunosità della disciplina normativa della materia in questione.

Si segnalano inoltre le modifiche recentemente introdotte alle procedure di gestione della congruità, invitando le imprese ad esaminarle con attenzione, al fine di averne piena contezza.

Si sottolinea l'importanza, al fine della corretta effettuazione degli adempimenti periodici posti a carico delle imprese, nonché della corretta gestione (anche attraverso il periodico esame del c.d. "contatore di congruità" e dei vari "Alert" emessi da Edilconnect) del complessivo meccanismo di imputazione dei complessivi costi della manodopera imputati ai singoli cantieri, relativi, come noto, ai dipendenti sia dell'impresa principale che di quelle subappaltatrici, oltre che ai titolari delle imprese operanti direttamente in cantiere, pure se privi di dipendenti.

Tale ruolo implica anche la periodica interlocuzione con la Cassa Edile di competenza, che per parte sua si è adeguatamente organizzata a gestire la complessa materia della congruità mediante creazione di un pool di propri dipendenti dedicati con continuità alla stessa.

Con riferimento ai cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), si evidenzia che l'accordo sindacale del 7.12.2022 prevede che le Casse Edili/Edilcasse procedano al rilascio dell'attestazione di congruità (senza la procedura di alert) anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita non già (come di regola, ad esempio), da fatture di artigiani o di ulteriori subappaltatori non ancora caricati su Edilconnect, ma anche solo da un'autodichiarazione dell'impresa avente ad oggetto, ad esempio, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

Tuttavia, considerata la obiettiva e perdurante incertezza della materia e le potenziali ricadute negative dell'assenza di congruità anche sulla fruizione dei benefici fiscali, si suggerisce di valutare l'adozione, anche per tali cantieri, ove non congrui, dei meccanismi e delle procedure valide in generale per tutti i cantieri (ultimati a decorrere dal 1.3.2023 in avanti), consistenti, in particolare: i) nella comunicazione dell'eventuale proroga nella durata dei lavori rispetto alle iniziali previsioni; ii) nell'inserimento in Edilconnect della manodopera relativa a subappaltatori ancora ivi non caricati; iii) nell'inserimento di fatture di subappaltatori artigiani, anche se privi di dipendenti; iv) nella verifica circa l'errata imputazione di manodopera dell'impresa su cantiere di verso da quello interessato.

Si invitano le aziende interessate a prendere visione del documento unitario di collezione delle FAQ emesse dalla CNCE, delle nuove procedure di gestione della congruità (illustrate direttamente dalla società informatica incaricata che vi ha provveduto), nonché dell'accordo sindacale 7.12.2022.

Cordiali saluti

Dr. Luigino Bottini